

Decreto Rettorale n. 3641

IL RETTORE

- Visto l' art. 65 dello Statuto di Ateneo, per il quale "E' istituita la Consulta con gli ordini professionali, quale tavolo permanente di confronto";
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- Viste le delibere del Senato Accademico che, nelle sedute del 26.11.2014 e del 16.12.2014 ha approvato il Regolamento della Consulta con gli Ordini professionali;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 01.12.2014, ha espresso parere favorevole in merito al "Regolamento della Consulta con gli Ordini professionali";

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il Regolamento della Consulta con gli Ordini professionali, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 2 - Il supporto tecnico amministrativo alla Consulta è assicurato dal Dott. Aldo Perri e dalla Dott.ssa Concetta Masellis del Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea.

Bari, li 28/10/2015

IL RETTORE

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CON GLI ORDINI PROFESSIONALI
(art. 65 dello Statuto di Ateneo)

Articolo 1- (Oggetto e Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta con gli Ordini professionali, d'ora innanzi Consulta, a norma dell'articolo 65, commi 1 e 2 dello Statuto di Ateneo.
2. La Consulta è l'organismo che sovrintende al rapporto tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora innanzi Università, e gli Ordini professionali, al fine di favorire la costituzione di un tavolo permanente di confronto e di collaborazione per la valorizzazione del raccordo tra le attività di ricerca, di didattica e, soprattutto, di formazione post-laurea e il mondo delle professioni. A tal fine, la Consulta, se richiesto o, ove necessario, esprime pareri in ordine alla verifica della correlazione tra gli obiettivi formativi dei corsi di studio attivati e i destini professionali degli studenti, collabora nella gestione dei tirocini formativi, sull'istituzione e la gestione dei master universitari e sull'apprendimento permanente.
3. La Consulta è un organismo che esercita funzioni di tipo consultivo. Formula pareri e proposte all'Università relative alla promozione della collaborazione tra l'Università e il mondo del lavoro, in relazione alle esigenze dello sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo di interesse per l'Università e il mondo professionale, e di ogni altro problema di comune interesse per l'istituzione universitaria e gli Ordini professionali.
4. La Consulta ha sede presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
5. La costituzione della Consulta non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Università. La partecipazione è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione a qualsiasi titolo di gettoni di presenza e/o rimborso spese per persone fisiche che abbiano preso parte ai lavori dell'Organismo.

Articolo 2- (Composizione)

1. La Consulta è presieduta dal Rettore, o da un suo delegato, ed è aperta alla partecipazione di tutti gli Ordini professionali che vi aderiscono. L'adesione deve essere comunicata per iscritto a seguito di invito formale inoltrato dall'Università successivamente all'emanazione del Decreto Rettorale che adotta il presente Regolamento, o a richiesta.
2. Gli Ordini professionali sono rappresentati nella Consulta dal Presidente in carica, o da un delegato appositamente nominato, il cui nominativo deve essere comunicato all'atto di adesione dell'Ordine alla Consulta.
3. Fanno parte di diritto della Consulta:
 - Cinque rappresentanti, uno per ciascuno macroarea di cui all'art 27, comma 4, lett. b) dello Statuto, designati dal Senato accademico;
 - Due rappresentanti designati dal Consiglio di Amministrazione;
 - Il Coordinatore dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno;
 - Il Presidente del Consiglio degli Studenti, o un suo delegato;
 - Il Presidente della Consulta degli Specializzandi, o un suo delegato;
 - Il rappresentante dei Dottorandi in Senato Accademico;
 - Un rappresentante del personale tecnico amministrativo designato dal Senato Accademico.

Articolo 3- (Modalità di funzionamento)

1. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno. La convocazione della Consulta e il relativo ordine del giorno devono essere comunicati, dal Presidente della Consulta, almeno quindici giorni prima della data della convocazione agli Ordini professionali che hanno formalmente aderito alla Consulta, per via telematica mediante posta elettronica certificata.
2. Alle riunioni della Consulta partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Generale dell'Università, o un suo delegato. Sarà cura del Segretario verbalizzante inviare, per il tramite di posta elettronica certificata, il verbale della riunione a tutti gli Ordini professionali aderenti.
3. Sono ammesse riunioni straordinarie della Consulta, su richiesta di uno o più degli Ordini professionali che hanno formalmente aderito alla Consulta, qualora se ne ravvisi l'opportunità sia in riferimento a problemi urgenti, sia in riferimento ad una particolare esigenza che richiede l'attivazione di un tavolo di confronto tra l'Università e l'Ordine o gli Ordini professionali che hanno richiesto la riunione straordinaria.
4. Le riunioni ordinarie della Consulta sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza degli intervenuti. Le riunioni straordinarie, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, sono valide se vi abbiano preso parte almeno uno degli Ordini professionali che hanno richiesto la convocazione e almeno la metà dei componenti di parte universitaria. Le delibere sono assunte a maggioranza degli intervenuti.
5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare dal Presidente i rappresentanti di enti pubblici e privati del territorio, la cui presenza è ritenuta necessaria in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Tali soggetti hanno diritto di intervenire alla discussione, ma non partecipano alla votazione delle deliberazioni della Consulta. Della partecipazione di tali soggetti deve essere fatta menzione nel verbale della riunione.

Articolo 4- (Obblighi degli aderenti, recesso e scioglimento della Consulta)

1. L'adesione alla Consulta comporta l'impegno di tutti gli Ordini professionali che hanno formalmente aderito, al rispetto del presente Regolamento nonché al rispetto delle finalità e della funzione dell'Università così come enucleati nel Titolo I dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Principi Generali).
2. L'adesione alla Consulta può essere revocata da uno a più Ordini professionali e comunicata per via telematica mediante il sistema della posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che accerti l'avvenuta ricezione della dichiarazione di recesso del soggetto aderente.
3. Lo scioglimento della Consulta può essere deliberato esclusivamente dall'Università, con delibera del Senato Accademico su parere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5- (Norma transitoria)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno del Decreto Rettorale di adozione, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento Generale di Ateneo, di cui sarà parte integrante.